

## D.g.r. 25 novembre 2009- n.8/10622

Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti.

TABELLA 2

Codifica impianto	Tipologia impianto	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
Ftv I1	Impianto Integrato installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma. (d.m. 19 febbraio 2007, art. 2, comma 1 lettera b3; d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11)	Nessuna. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.	<u>Comune:</u> riceve unicamente la comunicazione da parte del proponente.
Ftv I2	Impianto Integrato installato sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici e i cui componenti modificano la sagoma degli edifici medesimi (moduli che sporgono rispetto alla falda di copertura o con superficie complessiva dell'impianto superiore a quella dell'intero tetto o della superficie laterale dell'edificio). (non ricompreso nella categoria di cui al d.m. 19 febbraio 2007, art. 2, comma 1 lettera b3)	Denuncia di Inizio Attività (DIA) è considerata "manutenzione straordinaria". Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex d.lgs. 42/2004.	<u>Comune:</u> responsabile procedimento di Denuncia di Inizio Attività, alla DIA il proponente allega le altre autorizzazioni necessarie.
Ftv PI1	Impianto parzialmente integrato aderente al tetto e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 115/2008. (d.m. 19 febbraio 2007, art. 2, comma 1 lettera b2; d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11)	Nessuna. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune	<u>Comune:</u> riceve unicamente la comunicazione da parte del proponente.
Ftv PI2	Impianto parzialmente Integrato che non rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 115/2008. (d.m. 19 febbraio 2007, art. 2 comma 1 lettera b2)	Denuncia di Inizio Attività (DIA) è considerata "manutenzione straordinaria". Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex d.lgs. 42/2004.	<u>Comune:</u> responsabile procedimento di Denuncia di Inizio Attività <u>Regione:</u> responsabile procedimento di Verifica di VIA e VIA
Ftv NI 1	Impianto non integrato ubicato al suolo < 20kW (d.m. 19 febbraio 2007, art. 2 comma 1 lettera b1)	Denuncia di Inizio Attività (DIA) per impianti	<u>Comune:</u> responsabile procedimento di Denuncia di Inizio Attività e Permesso di costruire
Ftv NI 2	Impianto non integrato ubicato al suolo > 20kW (d.m. 19 febbraio 2007, art. 2 comma 1 lettera b1)	Autorizzazione Unica per impianti Verifica/VIA se eccedente 1 MW o 0,5 MW in area naturale protetta.	<u>Provincia:</u> responsabile procedimento di autorizzazione unica <u>Regione:</u> responsabile procedimento di Verifica di VIA e VIA

TABELLA 3

Tipologia impianto	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
Singoli generatori eolici di altezza ≤ 1,5 m e diametro ≤ 1 m	Nessuna. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune	<u>Comune:</u> riceve la comunicazione da parte del proponente
Impianto di potenza < 60 kW.	Denuncia di Inizio Attività (DIA) È considerata "manutenzione straordinaria". Valutazione di Impatto Ambientale se in area a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004.	<u>Comune:</u> responsabile procedimento di "Denuncia di inizio Attività". <u>Regione:</u> responsabile procedimento di VIA
Impianto di potenza superiore a 60 kW.	Autorizzazione Unica Verifica/VIA se eccedente 1 MW o 0,5 MW in area naturale protetta. Valutazione di Impatto Ambientale se in area a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004.	<u>Provincia:</u> responsabile procedimento di autorizzazione unica <u>Regione:</u> responsabile procedimento di Verifica di VIA e VIA

## D.g.r. 25 novembre 2009- n.8/10622

Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti.

### 4.2 Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività

Non è necessario l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e sono soggetti alla disciplina di Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 gli impianti di potenza inferiore alla soglia indicata nella Tabella seguente:

Fonte	Soglie
Eolica	60 kW
Solare fotovoltaico	20 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Tabella 2 – Impianti esclusi dall'autorizzazione unica (sottosoglia)

Ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003 con decreto interministeriale potranno essere stabilite maggiori soglie di capacità di generazione rispetto a quelle indicate nella tabella.

Per capacità di generazione dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

Nel caso in cui per la realizzazione dell'impianto rientrante tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella 2 occorra acquisire altri atti di autorizzazione, valutazione, pareri, assenti espressi o di silenzio assenso comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

La DIA non si applica nel caso in cui l'impianto sia alimentato anche solo parzialmente con rifiuti nel qual caso resta fatta salva la procedura di autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che oltre a ricomprendere il permesso di costruire, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori.

### 4.3 Interventi in regime di installazione libera non soggetti a Denuncia di Inizio Attività

Sono assimilati ad interventi di manutenzione ordinaria per la realizzazione dei quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, e per i quali non vi è la necessità di acquisire preventivamente alcun atto di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato da rilasciarsi qualsivoglia amministrazione pubblica per la loro installazione, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ovvero:

- a) L'installazione di impianti eolici costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.
- b) L'installazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) nei limiti previsti dalla norma citata, e cioè:
  1. aderenti o integrati ai tetti esistenti;
  2. con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente;
  3. senza modificare la sagoma dell'edificio;
  4. non eccedenti la superficie delle falde del tetto.

La sola comunicazione preventiva non è invece sufficiente nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del d.lgs. 192/2005 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia"). Tale disposizione statuisce che "sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- c) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici".

Precisamente, l'art. 136, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 42/2004 individua come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico":

- a) [...];
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) [...].

Pertanto nei casi di cui sopra per l'installazione degli impianti di cui ai precedenti punti 4.3. a) e b) viene prevista procedura amministrativa della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti della tabella 2 si dovrà procedere all'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009, l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione di potenza non superiore a 50 kW, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla "sola comunicazione" da presentare alla autorità competente ai sensi del d.P.R. 380/2001.